



Comune di Legnano

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 10/05/2005
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 10/03/2009)

SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|----------------|--|
| Articolo N. 1 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO |
| Articolo N. 2 | FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| Articolo N. 3 | RIFERIMENTI NORMATIVI |
| Articolo N. 4 | ESCLUSIONI |
| Articolo N. 5 | DEFINIZIONI |
| Articolo N. 6 | CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI |
| Articolo N. 7 | PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE |
| Articolo N. 8 | DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI |
| Articolo N. 9 | OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI |
| Articolo N. 10 | ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI |

TITOLO II : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

| | |
|----------------|--|
| Articolo N. 11 | DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI |
| Articolo N. 12 | ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI |
| Articolo N. 13 | MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI |
| Articolo N. 14 | SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" |
| Articolo N. 15 | GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE PRIVATO |
| Articolo N. 16 | GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA |
| Articolo N. 17 | COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI |
| Articolo N. 18 | SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER LA FRAZIONE R.U.P. |
| Articolo N. 19 | GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA |
| Articolo N. 20 | GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA |
| Articolo N. 21 | GESTIONE DELLA FRAZIONE VETRO |
| Articolo N. 22 | GESTIONE DELLA FRAZIONE LATTINE E BANDA STAGNATA |
| Articolo N. 23 | GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE |
| Articolo N. 24 | GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DOMESTICI |
| Articolo N. 25 | GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI |
| Articolo N. 26 | GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI |
| Articolo N. 27 | ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE |
| Articolo N. 28 | ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO |
| Articolo N. 29 | CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE |
| Articolo N. 30 | PIATTAFORME ECOLOGICHE |

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Articolo N. 31 | DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI |
| Articolo N. 32 | SPAZZAMENTO |
| Articolo N. 33 | SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE |
| Articolo N. 34 | CESTINI STRADALI |
| Articolo N. 35 | RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI |

- Articolo N. 36 PULIZIA DEI MERCATI
- Articolo N. 37 POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI
- Articolo N. 38 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- Articolo N. 39 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
- Articolo N. 40 LAVAGGIO DEI CONTENITORI
- Articolo N. 41 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
- Articolo N. 42 AREE OCCUPATE, ADIACENTI O PROSPICIENTI AD ESERCIZI PUBBLICI
- Articolo N. 43 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
- Articolo N. 44 DISPOSIZIONI DIVERSE
- Articolo N. 45 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE
- Articolo N. 46 SGOMBERO DELLA NEVE: OBBLIGHI DEL SERVIZIO E DEI FRONTISTI
- Articolo N. 47 SPARGIMENTO DI LIQUAMI A SCOPO AGRICOLO
- Articolo N. 48 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

TITOLO IV : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

- Articolo N. 49 PRINCIPI FONDAMENTALI GESTIONE DEL SERVIZIO
- Articolo N. 50 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- Articolo N. 51 MEZZI DI RACCOLTA
- Articolo N. 52 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI
- Articolo N. 53 OBBLIGO DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI
- Articolo N. 54 RIFIUTI OSPEDALIERI
- Articolo N. 55 RIFIUTI SPECIALI INERTI
- Articolo N. 56 RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI
- Articolo N. 57 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

TITOLO V : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

- Articolo N. 58 FINALITA' DELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
- Articolo N. 59 TIPOLOGIE QUALITATIVE DEI RIFIUTI AMMESSI
- Articolo N. 60 PROVENIENZA DEI RIFIUTI
- Articolo N. 61 UTENTI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
- Articolo N. 62 ORARIO DI APERTURA
- Articolo N. 63 DIVIETO D'ACCESSO
- Articolo N. 64 DOTAZIONI
- Articolo N. 65 MODALITA' DI CONFERIMENTO- ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA
- Articolo N. 66 INCENTIVI PER I CITTADINI A CONFERIRE RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA
- Articolo N. 67 DIVIETI
- Articolo N. 68 RESPONSABILITA'

TITOLO VI: VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

| | |
|----------------|---|
| Articolo N. 70 | OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI |
| Articolo N. 71 | COMPETENZA E GIURISDIZIONE |
| Articolo N. 72 | CONTROLLI E VIGILANZA |
| Articolo N. 73 | SANZIONI |
| Articolo N. 74 | EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO |

ALLEGATI

| | |
|------------|-----------------------------|
| Allegato A | NORME SANZIONATORIE |
| Allegato B | ELENCO FRAZIONI RICICLABILI |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse alla gestione dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei rifiuti viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinando le modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, ovvero tendendo a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) garantendo una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ;
- d) ottimizzando le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) individuando i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- f) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Articolo 2 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;

- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso ed è causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", toner, oli minerali, ...) per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo N. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni, L.R. 26 del 12.12.2003.

Articolo n. 4 ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 8 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, quali gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge e a:

- a) rifiuti radioattivi;
- b) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre di coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984 n° 748 e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/97;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) le terre e le rocce di scavo da destinare all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione dei materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabili dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999 n° 471, provenienti da alvei di scolo e irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
- i) i minerali e i materiali da cava;
- j) i materiali litoitidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- k) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte differenziate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
- l) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- m) le attività di recupero di cui all'allegato "C" del D.Lgs. 22/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Articolo N. 5 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui all'art. 6 e 35 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22.

Articolo N. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti urbani vengono così classificati :

A) DOMESTICI

sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

A.1) ORDINARI:

- ORGANICI (FORSU = Frazione Organica degli RSU):

sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

- VERDE:

comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro-ortofrutticoli, da floro-vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri

- UMIDO:

comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili)

- SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta vengono suddivisi in:
 - RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
 - CARTA frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - PLASTICA frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica;
 - VETRO frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc. ;
 - LATTINE frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi o banda stagnata;
 - ALTRE FRAZIONI RICICLABILI altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;
 - NON RECUPERABILI tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione;

A.2) INGOMBRANTI:

sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico, d'arredamento, di impiego domestico che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti.

B) ESTERNI:

sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di torrenti o canali appartenenti a pubblici demani.

C) ASSIMILATI (RSAU = Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani):

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo art. n.12 e della deliberazione di C.C. n° 54 del 21/5/1998.

D) CIMITERIALI:

sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI E ASSIMILATI.

E) SPECIALI (RS = Rifiuti Speciali) sono rifiuti speciali :


- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali ;
- derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - i rifiuti derivanti da attività di servizio;

- i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA' : sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" del D.Lgs. n. 22/97 .

S C H E M A :



SPECIALI
PERICOLOSI

Articolo N. 7 PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e all'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune di Legnano nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e

contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e dall'art. 23 del D.Lgs. n. 22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal citato D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo N. 8

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a differenziare gli stessi ai fini del conferimento, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, ed in particolare, a conferire le varie frazioni nei modi e nei tempi di seguito indicati e secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e dall'Azienda che gestisce il servizio.

E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, sia su area pubblica sia su area privata.

E', inoltre, vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso la piattaforma ecologica;
- b) esporre sulla pubblica via, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta", sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, nonché componenti degli stessi, al di fuori dei giorni e delle ore indicate nel calendario del servizio di raccolta, per le singole tipologie di rifiuti;
- c) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso;
- e) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori della normativa vigente in materia;
- g) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
- i) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- j) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
- k) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- l) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, come definita al precedente art. 6 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo N. 9 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto pericoloso proveniente da insediamenti di tipo domestico:

a) Rifiuti pericolosi :

- a1) batterie e pile;
- a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", o "F";
- a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
- a4) lampade a scarica e tubi catodici;
- a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- a7) batterie per auto

b) Rifiuti liquidi:

- b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
- b2) oli e grassi minerali esausti.

Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al punto a5), il Comune potrà istituire un apposito servizio di raccolta.

Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso derivanti da :

- attività agricole e agro-industriali;
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali ;
- attività di servizio;
- attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 22/97. Oltre ai divieti di cui al precedente art. 8 è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui al comma 1, lettera a), nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

Articolo N. 10 **ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme a cui si intende derogare e sono adottate ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 22/97 .

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo N. 11 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento definite ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.Lgs. 22/97) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali:

- rifiuti urbani domestici e assimilati, come definiti al precedente art.6
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi del successivo art. 12
- rifiuti primari da imballaggio come definiti all'art. 35 del D.Lgs. 22/97.

L'intera gestione dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Articolo N. 12 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Nelle more dell'approvazione del provvedimento recante i criteri per l'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani ai sensi dell'articolo N. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 22/97, in via transitoria, ai sensi dell'art.57 comma 1 del D.Lgs. n. 22/97 ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 di cui all'art.5 del DPR 915 del 10 settembre 1982, come modificata dall'art. n. 39, comma 1, legge 22.2.1994, n. 146, riportata nell'allegato "B" al presente Regolamento, così come stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 54 del 21/5/1998 .

Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione i rifiuti urbani assimilati verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i rifiuti domestici .

Articolo N. 13
MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione della normativa vigente.

Il conferimento in attrezzature o contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi della normativa vigente;
 - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con apposito contenitore il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario. I contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta devono essere ritirati dal fronte strada subito dopo il loro svuotamento; non è in nessun caso ammessa la loro collocazione stabile sul fronte strada o su altre aree pubbliche;
- e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni

intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e posizionati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

Articolo N. 14 **SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"**

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito.

I sacchi e i contenitori devono essere esposti su area pubblica ben chiusi e in maniera ordinata, in maniera tale da non creare intralcio ai pedoni in transito, non prima delle ore 20,00 del giorno precedente quello previsto per la raccolta, fatte salve diverse indicazioni impartite dall'Azienda che gestisce il servizio di comune accordo con l'Amministrazione Comunale.

Se il giorno di raccolta coinciderà con una festività, il servizio sarà effettuato il primo giorno utile successivo mentre, nel caso di due giorni festivi infrasettimanali consecutivi, limitatamente al primo giorno festivo, la raccolta sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente, tenendo conto che il sabato non è considerato festivo.

La suddivisione in zone del territorio comunale è identificata sulla base degli appositi calendari di raccolta distribuiti alla popolazione.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato delle strade sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione e modalità più idonee concordate con gli uffici comunali competenti e con l'azienda che gestisce il servizio.

Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Tali contenitori, ove previsti, devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. In caso di reiterate violazioni alle modalità di conferimento, il Sindaco può prescrivere all'Amministrazione del condominio, al Responsabile della comunità o del sito economico-produttivo, l'adozione di opportune misure o metodi di gestione interna in grado di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti prodotti.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dai gestori del servizio d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori di proprietà della ditta stessa, previa autorizzazione comunale; essi dovranno essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, nè risultare sgradevoli alla vista, nè essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Articolo N. 15 **GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE PRIVATO**

La raccolta della frazione Verde / Ramaglie (sfalci d'erba, fogliame, ecc.) viene garantita mediante conferimento diretto da parte degli utenti presso le Piattaforme per la Raccolta Differenziata dei rifiuti, nei giorni di apertura delle stesse.

I rifiuti vegetali dovranno essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria; per quanto attiene le utenze produttive (es. giardinieri ecc.), il conferimento avverrà nei limiti quantitativi, tecnici ed economici previsti nella delibera di assimilazione e/o nel contratto di servizio.

In ogni caso i rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero ai sensi del successivo art. 52.

Limitatamente alle utenze domestiche sarà possibile, ove ritenuto necessario ed opportuno, anche l'istituzione di un servizio di raccolta a domicilio su richiesta telefonica, che sarà effettuato applicando le tariffe indicate nel contratto di servizio. Tali tariffe, ove previste, dovranno in ogni caso tenere conto delle superfici interessate alle attività di sfalcio/potatura.

Gli scarti vegetali dovranno essere predisposti entro sacchi o contenitori adeguati, di peso e dimensioni facilmente caricabili a mano e posizionati vicino all'ingresso del giardino o presso la strada d'accesso, purchè in luogo raggiungibile dai mezzi di raccolta.

Sarà cura del richiedente attendere sul posto l'addetto al ritiro che, in ogni caso, non raccoglierà materiali sparsi o rifiuti diversi da quelli vegetali.

Articolo N. 16 **GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA**

La raccolta della frazione umida degli RSU viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza bisettimanale.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di norma in materiale biodegradabile di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune, nell'apposito bidoncino o bidone carellato in dotazione.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo art.40. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo art. 52.

Articolo N. 17

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta l'effettuazione del compostaggio congiunto per un massimo di sei famiglie con abitazioni vicine o in ambito condominiale.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e di non dare luogo ad emissioni maleodoranti.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo N. 18
SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER LA FRAZIONE R.U.P.
(RIFIUTI URBANI PERICOLOSI)

I contenitori utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente, ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio ;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità del ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alla persone;
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento e comunque con cadenza non inferiore a quella indicata nel successivo art. 41 .

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole, ambulatori e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

Qualsiasi imballo rigido e voluminoso, deve essere rimosso prima che il rifiuto venga posizionato negli appositi contenitori.

Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza di 5 metri dagli stessi e di tutti i rifiuti pericolosi abbandonati sul territorio comunale.

Articolo N. 19
GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA

La raccolta della frazione di rifiuti urbani carta/cartone, costituita da giornali, riviste e imballaggi in cartone, viene effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza settimanale.

I rifiuti dovranno essere conferiti opportunamente confezionati e legati con spago e/o in sacchi a perdere trasparenti di colore neutro. Solo per le attività commerciali e condominiali con più di 8 utenze è consentito il conferimento in bidoni carrellati dedicati.

Oltre al servizio di ritiro a domicilio "porta a porta", le attività Commerciali e/o industriali con quantitativi superiori ad 1,5 metri cubi potranno usufruire di servizi personalizzati, da richiedere e concordare con l'Azienda che gestisce il servizio; tali servizi potranno prevedere anche la collocazione di presse e/o container nelle superfici private interessate.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo art. 52.

Presso la piattaforma ecologica sarà possibile conferire, da parte delle utenze commerciali, unicamente il cartone selezionato (scatoloni piegati e ordinati).

Articolo N. 20
GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA

La raccolta delle frazione plastica viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.

Per le utenze quali scuole, asili, case di riposo e/o comunità, attività economico-produttivo e altro aventi forti produzioni di alcune di queste frazioni di rifiuti urbani domestici o assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi sacchi i quali verranno raccolti con la medesima cadenza sopraindicata.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero ai sensi del successivo art. 52.

Articolo N. 21
GESTIONE DELLA FRAZIONE VETRO

La raccolta della frazione vetro viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero ai sensi del successivo art. 52.

Articolo N. 22
GESTIONE DELLA FRAZIONE LATTINE-BANDA STAGNATA

La raccolta delle frazione lattine e banda stagnata viene effettuata con sistema "porta a porta" con frequenza settimanale, in maniera congiunta a quella della frazione vetro.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero ai sensi del successivo art. 52

Articolo N. 23
GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

La raccolta della frazione secco non recuperabile del rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.

I rifiuti secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchi viola trasparenti di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" mediante la raccolta dei sacchi esposti a bordo strada i quali verranno prelevati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

Articolo N. 24
GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DOMESTICI

La raccolta dei rifiuti ingombranti domestici (es. mobili, materassi, elettrodomestici, materiale ferroso, ecc) viene garantita tramite l'ammassamento ed il deposito negli appositi contenitori situati nella Piattaforma Ecologica, su conferimento effettuato a cura del produttore, nei giorni di apertura della stessa . Anche per questa tipologia di rifiuti si prescrive il conferimento differenziato, cercando di garantire quanto più possibile l'avvio a recupero rispetto all'avvio a smaltimento.

Tale conferimento è regolato da apposito Regolamento di gestione della Piattaforma Ecologica riportato al Titolo V.

Sarà possibile, ove ritenuto necessario ed opportuno, anche l'istituzione di un servizio di raccolta a domicilio su richiesta telefonica, esclusivamente per categorie sociali individuate dal Settore Servizi Sociali del Comune.

I rifiuti ingombranti rientranti nella comune generale categoria degli "elettrodomestici" o i monitor dovranno essere conferiti integri e separati per tipologia in quanto tali caratteristiche sono indispensabili per il successivo inoltrare agli impianti di recupero a cura del servizio comunale.

Articolo N. 25
GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilati agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei rifiuti domestici.

Articolo N. 26
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 9 nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale, per tali contenitori valgono le norme previste all'art. 18.

In particolare:

- Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori posizionati presso punti di vendita delle pile e batterie medesime, esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, scuole e anche presso la Piattaforma Ecologica;
- I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie ubicate nel territorio del Comune;
- i rifiuti pericolosi di cui ai punti a.2), a.4), a.6), a.7), b1) e b2) dell'art. 9 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori presso la Piattaforma Ecologica. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima mensile.

Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal successivo art. 40 con frequenza minima semestrale.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte gli accorgimenti necessari, vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo N. 27
ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi della Piattaforma Ecologica, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo N. 28

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani domestici e/o assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dall'organo competente.

Articolo N. 29

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale promuove opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Potranno inoltre essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Articolo N. 30

PIATTAFORME ECOLOGICHE

Le Piattaforme Ecologiche sono finalizzate alla raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di raccolta dei RSU.

Nella stessa verranno raccolte le varie tipologie o frazioni di rifiuto indicate nel regolamento .

Gli orari di apertura delle stesse sono riportati nel successivo Titolo V.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo N. 31 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di rifiuti urbani :

- 1) rifiuti urbani esterni, come definiti al precedente art.6
- 2) rifiuti urbani cimiteriali, come definiti al precedente art.6.

Articolo N. 32 SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato in sede di approvazione del Contratto di servizio per le attività di Igiene Urbana, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

La pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui sopra è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi secondo il calendario di intervento definito nei documenti tecnici che dovranno essere allegati al Contratto di servizio.

Al fine di rendere più agevoli ed efficaci le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade, ove le condizioni delle stesse lo richiedano, l'Amministrazione Comunale può imporre appositi divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli, nei giorni e negli orari previsti dal calendario di effettuazione delle operazioni.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte dopo il mercato nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Articolo N. 33 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento manuale e meccanizzato.

Il fogliame deve essere preferibilmente raccolto mediante l'ausilio di spazzatrici dotate di idonee apparecchiature automatiche di caricamento ovvero, se raccolto manualmente deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Articolo N. 34 CESTINI STRADALI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, sono installati dei cestini stradali per carta e prodotti simili, che saranno regolarmente riparati mantenuti e, in caso di necessità sostituiti a cura del gestore del servizio di Igiene Urbana.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con frequenza adeguata.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Laddove siano installati tali contenitori porta rifiuti, è fatto divieto a chiunque di gettare alcun materiale di rifiuto sul suolo.

E' fatto comunque divieto di conferire i rifiuti che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata, in tali contenitori portarifiuti.

Articolo N. 35 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno indicate nel Contratto di servizio per le attività di Igiene Urbana.

Articolo N. 36 PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, derivanti dalla propria attività, in modo differenziato, in sacchi o contenitori a seconda delle frazioni.

I rifiuti compostabili dovranno essere conferiti di norma nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio di igiene urbana; gli imballaggi in plastica e carta e cartone dovranno essere ammassati separatamente su suolo pubblico alla fine della giornata di vendita; i rifiuti non riciclabili raccolti in sacchi viola trasparente.

Articolo N. 37 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, limitatamente alla parte soprasuolo delle griglie dei pozzetti d'ispezione e delle caditoie di raccolta dovranno essere mantenuti puliti dal gestore del servizio pubblico di igiene urbana.

E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.

Articolo N. 38 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo N. 39
ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il gestore del servizio di igiene urbana dovrà effettuare la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base), nonché il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo N. 40
LAVAGGIO DEI CONTENITORI

La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Nei casi in cui, a seguito di specifica autorizzazione, verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali cassonetti, benne con capacità > a 250 lt.), l'utilizzatore provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze almeno mensili.

Il gestore del servizio igiene urbana è tenuta al lavaggio dei cassoni presso le Piattaforme Ecologiche con idonea frequenza, almeno mensile.

Articolo N. 41
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
E DEI TERRENI INEDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, i vicoli e i passaggi privati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono dotarli anche dei canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora su un sito si verificano ripetuti episodi di occupazione abusiva o abbandono di rifiuti, il Sindaco può ordinare ai proprietari, amministratori o conduttori, di provvedere a rendere inaccessibili i luoghi mediante recinzione, chiusura degli accessi o altri sistemi idonei. I medesimi provvedimenti potranno essere adottati a carico dei proprietari frontisti di strade vicinali di ragione privata che siano oggetto di ripetuti episodi di abbandono illecito di rifiuti.

Il Sindaco potrà, altresì, imporre limitazioni al transito ovvero ordinare la chiusura con mezzi idonei delle strade vicinali comunali, stabilendo opportune esenzioni per determinate categorie di utenti o per soggetti pubblici o privati autorizzati.

I proprietari o utilizzatori dei terreni saranno tenuti alla rimozione dei rifiuti e bonifica delle aree qualora non siano in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire ed evitare gli episodi di abusivismo e utilizzo improprio, anche rispetto agli obblighi adottati nelle ordinanze sindacali a tutela della sicurezza urbana.

I proprietari o utilizzatori dei terreni, delle aree non edificate e di quelle agricole dovranno, altresì, effettuare regolari operazioni di sfalcio dell'erba e asporto dei rifiuti, eventualmente abbandonati anche da terzi, al fine di ridurre le possibilità di insediamento e proliferazione di infestanti e animali dannosi.

Inoltre, al fine di contenere la diffusione dell'ambrosia, pianta infestante che causa all'uomo allergie e gravi problemi respiratori, i proprietari di giardini e lotti di terreno non edificati dovranno effettuare adeguati interventi di sfalcio e pulizia secondo il calendario previsto dalla normativa Regionale e dall'apposita Ordinanza Sindacale.

In caso di inadempienza, il Sindaco intima con propria ordinanza la pulizia delle aree o dei fabbricati interessati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede d'ufficio con successivo addebito dei costi sostenuti ai proprietari, conduttori o titolari di diritti reali di godimento sul bene.

Articolo N. 42 **AREE OCCUPATE, ADIACENTI O PROSPICIENTI AD ESERCIZI PUBBLICI**

I gestori di esercizi pubblici, sia che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico (marciapiedi, piazze, ecc.), sia che le stesse siano confinanti / adiacenti / prospicienti all'esercizio, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili e comunque, in generale, ogni esercizio di vendita e ogni privato frontista, debbono tenere pulita l'area assegnata o circostante, quotidianamente, allo spazzamento della stessa e alla raccolta dei rifiuti ivi abbandonati con le modalità previste per i RSU Interni.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso o circostanti.

In caso di omissione o violazione i titolari sono puniti con le rispondenti ammende di cui alle norme sanzionatorie indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento .

Articolo N. 43 **CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, determinando sull'area pubblica o di uso pubblico la produzione di rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso.

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio comunale che si rivale sui responsabili.

Art. 43 bis CANTIERI EDILI

I proprietari, i committenti e le imprese che occupano con cantieri di lavoro o deposito di materiali aree pubbliche o aperte al pubblico sono tenuti a mantenere e restituire le stesse, al termine dell'occupazione, pulite e sgombrare da rifiuti di qualsiasi tipo.

Sono, altresì, tenuti a provvedere alla pulizia dei pneumatici dei veicoli e mezzi d'opera in uscita dai cantieri al fine di evitare la diffusione di polveri e residui sulla sede stradale.

Devono, comunque, provvedere alla pulizia mediante spazzamento e, se necessario, previo innaffiamento, dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, poste in prossimità dei cantieri, quando il transito di veicoli, in accesso e uscita, o le attività di cantiere provochino imbrattamento mediante dispersione di carichi o rilascio di materiali e polveri.

I soggetti che devono eseguire lavori od opere, sia su suolo privato sia su area pubblica devono indicare, nella richiesta finalizzata ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo, le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti e gli impianti ove saranno conferiti.

I rifiuti derivanti dall'attività edilizia in corso potranno essere temporaneamente stoccati o depositati all'interno dell'area di cantiere, divisi per tipologia, nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali prescritti dalla vigente normativa.

Il deposito / stoccaggio dovrà avvenire in apposita area allo scopo individuata, opportunamente impermeabilizzata o in cassoni idonei.

Lo smaltimento finale dovrà avvenire, a cura e spese dei produttori, in impianti autorizzati.

Articolo N. 44 DISPOSIZIONI DIVERSE

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta rifiuti e i contenitori usati per la raccolta, nonché imbrattarli con scritte, disegni, affissione di manifesti o altro. I responsabili, oltre ad incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, saranno, altresì, tenuti a risarcire i danni prodotti al patrimonio comunale.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed il suolo soggetto a pubblico passaggio e, ove ciò accada, sono obbligati a rimuovere le deiezioni e ripristinare le normali condizioni di pulizia delle superfici interessate.

A tal fine i conduttori devono munirsi di appositi strumenti, sacchetti o palette, che devono essere esibiti, a richiesta, ai pubblici ufficiali o al personale incaricato dei controlli.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico sono rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario pubblico che li conferirà al forno inceneritore del canile consortile.

Articolo N. 45
LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Articolo N 46
SGOMBERO DELLA NEVE : OBBLIGHI DEL SERVIZIO E DEI FRONTISTI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'Amministrazione Comunale provvederà a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e in prossimità di strutture pubbliche laddove si renda necessario per salvaguardare la pubblica incolumità;
- b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alla sede carreggiabile delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, allo spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, della apertura dei passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi comunque abitato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte della proprietà, come sopra.

Nelle aree sgombrate i frontisti sono tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela della incolumità dei pedoni.

Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, eventualmente in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, sino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.

Articolo N. 47 SPARGIMENTO DEI LIQUAMI A SCOPO AGRICOLO

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico di origine animale, derivante da imprese agricole, è consentito con le modalità previste dalla Legge Regionale n° 37 del 15.12.93 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici" e dal Regolamento Locale d'Igiene vigente.

Articolo N. 48 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 giugno 2000, n. 219 e precisamente:

- a) *"rifiuti da esumazione ed estumulazione (cfr. art. 2, comma 1, lettera e), costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali:*
 - 1) *assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;*
 - 2) *simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);*
 - 3) *avanzi di indumenti, imbottiture e similari;*
 - 4) *resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;*
 - 5) *resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)".*

Tali rifiuti devono essere confezionati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, recanti la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" ed avviati agli impianti di smaltimento autorizzati.

- b) *"rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali" (cfr. art.2, comma 1, lettera f), costituiti da:*
 - 1) *materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;*

2) *altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.*

Tali rifiuti possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Infine

c) per gli *altri rifiuti* che si originano nei cimiteri, *quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.*, si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo N. 49 PRINCIPI FONDAMENTALI

La gestione del servizio di nettezza urbana deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo N. 50 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/97 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal D.Lgs. 22/97, relativa alle tipologie dei lavori affidati.

Articolo N. 51 MEZZI DI RACCOLTA

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasfereza deve essere effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, i rifiuti potranno essere provvisoriamente stoccati in appositi contenitori presso la Piattaforma Ecologica.

Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito .

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere per quanto tecnicamente possibile a basso impatto ambientale, e le attrezzature (es. autocompattatori) dovranno essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Articolo N. 52 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti avverrà di norma a cura del soggetto gestore del servizio, presso l'impianto di Piano, o altri impianti autorizzati dalla Regione e/o dalla Provincia, mentre lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate avverrà in impianti di recupero autorizzati; in entrambi i casi i rapporti tecnico-economici tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto gestore verranno opportunamente disciplinati nel contratto di affidamento del servizio.

Articolo N. 53 OBBLIGO DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani per tutte le fasi di smaltimento sono obbligati a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento tramite ditte autorizzate in osservanza a quanto disposto dal D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Qualora il servizio pubblico fosse attrezzato ed autorizzato anche per lo smaltimento di questi rifiuti potranno essere stipulate apposite convenzioni ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 22/97, sulla base di apposite tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo del servizio.

I produttori di rifiuti speciali devono provvedere allo smaltimento degli stessi nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni.

Articolo N. 54 RIFIUTI OSPEDALIERI

I rifiuti ospedalieri provenienti da ospedali, case di cura, case di riposo, ricoveri pubblici o privati o affini, devono essere trattati e smaltiti secondo le modalità previste dal D. Lgs. 22/97 art. 45 e dal D.M. 26 giugno 2000 n° 219, dalle normative regionali e dalle disposizioni della Provincia di Milano.

Secondo la classificazione prevista dall'art. 2, lettere c) e d) del D.M. 26 giugno 2000 n. 219, i rifiuti sanitari pericolosi sono distinti in :

- *rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.*

Tali rifiuti rientrano nella fattispecie dei rifiuti pericolosi: pertanto devono essere trattati e smaltiti osservando le prescrizioni già dettate al riguardo ai precedenti punti 1 e 2.

- *refiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.*

Per il loro trattamento - sterilizzazione, deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e smaltimento - trovano applicazione le norme di cui al capo II, articoli da 7 a 11 del citato D.M. 26 giugno 2000 n° 219.

Articolo N. 55 **RIFIUTI SPECIALI INERTI**

La raccolta dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria e limitatamente ad apparecchi sanitari, vasellame ecc. viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà smaltito presso idonea discarica o impianto di trattamento per inerti.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica o impianto di trattamento per inerti.

Articolo N. 56 **VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E LORO COMPONENTI**

E' vietato l'abbandono o il deposito, su strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, di carcasse, veicoli in stato di abbandono, rimorchi o loro componenti.

Essi devono essere conferiti dai proprietari o detentori, a loro cura e onere, ai centri di raccolta autorizzati ai sensi della normativa vigente, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

In alternativa potranno essere consegnati, all'atto dell'acquisto di un nuovo veicolo, ai concessionari o succursali delle case costruttrici per la successiva consegna ai centri di cui sopra.

Articolo N. 57 **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:

- nel D.Lgs. 22/97 aggiornato dal D.Lgs. 8 novembre 1997 n. 389, dalla Legge 9 dicembre 1998 n°426 e successive modifiche e integrazioni;
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all'art. 10, 2° comma del D.Lgs. 22/97; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la completa copertura dei costi effettivi del servizio.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:

- a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal D.Lgs. 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3) sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione;
- b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti;
- c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature.

È tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori (cassonetti, sacchi, ecc.) o punti di accumulo specifici per accogliere:

- i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento
- i rifiuti speciali *non* assimilati, ma comunque destinati allo smaltimento finale in impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Articolo N. 58

FINALITÀ DELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

L'Amministrazione Comunale di Legnano, con la finalità primaria di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, promuove la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive (per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani) istituendo le Piattaforme Ecologiche situate in Via Menotti e Via Oberdan, per il deposito temporaneo dei materiali, in attesa del trasporto e del trattamento finale ivi compreso il riutilizzo. La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso le Piattaforme Ecologiche, integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare.

Articolo N 59

TIPOLOGIE QUALITATIVE DEI RIFIUTI AMMESSI

Per ogni rifiuto stoccato presso le Piattaforme Ecologiche va indicata l'origine (i rifiuti pericolosi sono ammessi solo se provenienti da utenze domestiche) e le modalità di trasporto agli impianti di trattamento e recupero autorizzati.

I materiali conferibili separatamente presso le Piattaforme Ecologiche sono i seguenti:

| Materiali | Via Menotti | Via Oberdan |
|---|-------------|-------------|
| Ingombranti | X | X |
| Elettrodomestici | X | X |
| Carta e cartone | X | X |
| Vetro a lastre | X | X |
| Legno | X | X |
| Residui vegetali | X | X |
| Rifiuti inerti da piccole demolizioni | X | X |
| Televisori, frigoriferi, lavatrici | X | |
| Lampade a neon | X | X |
| Batterie per auto, pile | X | X |
| Olio vegetale | X | |
| Olio minerale da auto | X | |
| Flaconi etichettati T/F | X | X |
| Prodotti tossici (vernici, solventi etc.) contrassegnati da simboli di pericolosità | X | X |
| Metalli | X | X |
| Cartucce esauste di toner | X | |
| RUP di piccole dimensioni | X | |
| Farmaci scaduti | X | X |

Tutti i materiali vengono conferiti entro contenitori appositi, containers metallici scarrabili o su battuto in cemento, opportunamente individuati e segnalati con apposita cartellonistica.

Articolo N. 60 PROVENIENZA DEI RIFIUTI

Possono essere conferiti alle Piattaforme Ecologiche solo i rifiuti originati da insediamenti civili ed attività produttive (per i rifiuti assimilati agli urbani) situate nel territorio del Comune di Legnano.

All'atto del conferimento il trasportatore risulterà a tutti gli effetti il proprietario del rifiuto, diversamente dovrà esibire al personale di custodia l'autorizzazione al trasporto rifiuti prevista dalla legge.

Articolo N. 61 UTENTI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

L'accesso alle Piattaforme Ecologiche è consentito a tutti i residenti nel territorio comunale di Legnano dietro presentazione del documento di identificazione (o di un eventuale tessera magnetica o di riconoscimento rilasciata dal Comune) Tale documento dovrà essere esibito al personale di custodia che, non appena tecnicamente possibile, provvederà alla registrazione automatica o manuale e alla pesatura delle varie tipologie di materiali da conferire.

Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione delle Piattaforme Ecologiche e ad avvisare il personale addetto in casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente regolamento da parte di altri utenti, ecc.)

Se la Piattaforma Ecologica verrà dotata di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti ogni utente (privato o azienda) dovrà registrarsi (con l'apposita tessera magnetica); verrà quindi effettuata la pesata e rilasciato uno scontrino indicante i dati del conferimento.

Il rifiuto deve rientrare per qualità e volume nei limiti di assimilabilità dello stesso, come da tabella allegata alla deliberazione di C.C. n° 54 del 21/5/98, in questo caso non dovrà essere corrisposto alcun pagamento.

Articolo N. 62 ORARIO DI APERTURA

I Centri (Isole Ecologiche Comunali) osserveranno, per i privati cittadini, gli orari di apertura comunicati dall'Azienda che gestisce il servizio e concordati con il Comune di Legnano.

L'accesso in piattaforma per le grandi utenze (condomini con grandi spazi verdi) e per le utenze non domestiche (artigiani/commercianti) sarà limitato a determinati giorni della settimana al fine di evitare il riempimento dei cassoni a scapito delle piccole utenze.

I Centri (Isole Ecologiche Comunali) osserveranno, per le grandi utenze e le utenze non domestiche, gli orari di apertura comunicati dall'Azienda che gestisce il servizio e concordati con il Comune di Legnano.

Durante l'orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al controllo.

Il servizio potrà, altresì, essere interrotto in concomitanza con festività infrasettimanali civili o religiose di interesse nazionale ed in occasione di Assemblee Sindacali del personale addetto.

I Giorni e gli orari di apertura delle Piattaforme Ecologiche potranno essere modificati dall'Azienda che gestisce il servizio, previo accordo con il Comune di Legnano, per motivate ragioni finalizzate alla razionalizzazione e miglioramento del servizio.

Articolo N. 63 DIVIETO DI ACCESSO

E' vietato l'accesso alle Piattaforme Ecologiche al di fuori degli orari di apertura indicati, ad eccezione dei mezzi e delle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti.

Tutte le aziende potranno conferire presso le Piattaforme Ecologiche solo negli orari di apertura e con apposita autorizzazione scritta, attestante l'effettuazione dei lavori conto terzi per i cittadini di Legnano e dovranno esibire il formulario di trasporto dei rifiuti previsto dal Decreto Ronchi ogniqualvolta conferiscano oltre 15 Kg/giorno di rifiuto.

Articolo N. 64 DOTAZIONI

I contenitori in dotazione saranno garantiti in numero adeguato per una costante efficienza delle Piattaforme Ecologiche, provvedendo al loro svuotamento ogniqualvolta vi sia la necessità.

Le operazioni di allontanamento dei contenitori dovranno essere condotte in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza degli addetti alla gestione ed agli utenti.

Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione rifiuti, sono presenti una rete di smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento, nonché un sistema di raccolta di quelle provenienti dal lavaggio dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti, da avviare successivamente a smaltimento.

Articolo N. 65 MODALITÀ DI CONFERIMENTO-ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA

I rifiuti dovranno essere suddivisi all'origine dall'utente e conferiti nei contenitori specificatamente dedicati con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.

I soggetti conferitori sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

1. conferire esclusivamente i materiali ammessi;

2. conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
3. seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro, nonché quelle riportate su apposita segnaletica;
4. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e containers;
5. non rovistare nei cassoni;
6. non sporgersi sui cassoni;
7. non asportare materiale presente nei cassoni;
8. esibire i documenti di riconoscimento e/o le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Ecologia, agli operatori addetti all'impianto.

Gli addetti alla sorveglianza sono tenuti all'osservanza del presente regolamento specificatamente a svolgere le seguenti funzioni:

1. pulizia dell'area interna ed esterna per mt 100 intorno alla piattaforma ecologica;
2. effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione;
3. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti sia all'interno dei containers che nelle aree destinate allo stoccaggio a terra;
4. compilare i registri di entrata ed uscita delle merci nei casi previsti dalla legge;
5. redigere una relazione periodica in cui siano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla stazione di conferimento;
6. segnalare agli uffici comunali competenti ogni significativa violazione del presente regolamento;
7. segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
8. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente all'interno delle Piattaforme Ecologiche, di proprietà del comune e/o dell'ente gestore;
9. respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni, dandone motivazione scritta all'Ente.

Gli addetti alla sorveglianza dovranno essere muniti di apposite attrezzature ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche.

Articolo N. 66
INCENTIVI PER I CITTADINI A CONFERIRE RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO LA
PIATTAFORMA ECOLOGICA

Il Comune di Legnano, al fine di incentivare il conferimento dei rifiuti differenziati presso la Piattaforma Ecologica e quindi ottenere un risparmio sul servizio di raccolta domiciliare, si impegna ogni anno ad informare i cittadini in merito alle eventuali agevolazioni previste dal regolamento TARSU - TARIFFA.

Articolo N. 67
DIVIETI

E' fatto espresso divieto di:

1. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
2. effettuare cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito presso la piattaforma ecologica;
3. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
4. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nella Piattaforma Ecologica;
5. abbandonare all'esterno della Piattaforma Ecologica qualsiasi tipologia di rifiuto;
6. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

Articolo N. 68
RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa della Concessionaria, ovvero di violazione da parte di quest'ultima degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Qualora all'interno della Piattaforma Ecologica si verificassero incidenti dovuti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal gestore o previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il gestore ed il Comune di Legnano da ogni responsabilità.

A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

TITOLO VI

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo N. 69 OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda a quanto disposto nella normativa statale e regionale in materia, nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali.

Articolo N. 70 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Ai sensi della normativa vigente le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti, all'adozione dei provvedimenti e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale.

Il controllo del rispetto del presente Regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni sono devoluti alla competenza del Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Articolo N. 71 CONTROLLI E VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento è devoluta alla Polizia Locale, ai funzionari addetti al coordinamento e controllo dell'Azienda che gestisce il servizio, agli agenti accertatori appositamente individuati dall'Azienda che gestisce il servizio e dal Comune, che potrà anche avvalersi di personale esterno appositamente formato.

Il personale all'uopo individuato seguirà apposito corso di formazione e sarà nominato agente accertatore con atto del Sindaco. Il personale abilitato redigerà appositi verbali di constatazione / accertamento di violazione che saranno trasmessi al Comando Polizia Locale per l'irrogazione delle relative sanzioni.

In caso di accertata violazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, i soggetti responsabili saranno tenuti al ripristino dello stato dei luoghi, procedendo alla rimozione e smaltimento dei rifiuti abusivamente abbandonati o irregolarmente conferiti. In caso di inottemperanza nel termine prescritto si procederà all'esecuzione d'ufficio, con successivo recupero a carico dei soggetti responsabili delle

spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Qualora non siano stati identificati i soggetti responsabili dell'abbandono o irregolare conferimento dei rifiuti, il Servizio comunale provvede al recupero e successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di procedere al recupero dei costi sostenuti nei confronti di eventuali responsabili successivamente individuati.

Articolo N. 72 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28.10.2003.

Si intendono punite con la sanzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. A) le violazioni inerenti condotte che contrastano esclusivamente con interessi pubblici non particolarmente rilevanti ai fini del decoro, dell'igiene o dell'inquinamento ambientale.

Si intendono violazioni di "particolare gravità" ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento sanzionatorio le condotte particolarmente pregiudizievoli per l'ambiente, l'igiene e/o il decoro, in considerazione della natura e quantità dei rifiuti abbandonati o abusivamente conferiti e/o dei luoghi in cui è stata commessa la violazione, nonché le inottemperanze agli ordini impartiti dall'Autorità a seguito della violazione commessa.

L'iter del procedimento sanzionatorio e le modalità di estinzione sono disciplinate dalla L. 24.11.1981 n. 689. Per alcune fattispecie determinate, la Giunta comunale potrà con propria deliberazione stabilire l'ammontare del pagamento in misura ridotta ai fini dell'estinzione della violazione.

E' abrogato l'allegato A) del vigente Regolamento.

Articolo N. 73 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

□ **ALLEGATO A**

Legge 689/81 : Oblazione in via breve = si applica nella misura più conveniente per il trasgressore fra il valore doppio del minimo ed il valore di 1/3 del massimo.

NORME SANZIONATORIE :

| Art. D.Lgs. 22/97 | Descrizione | Min € | Max | Oblaz. In via breve € |
|------------------------------|--|----------|-----|--------------------------------|
| 14 D.Lgs. 22/97 | Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee | 103 | 619 | 206 |
| 43 - c. 2 D.Lgs. 22/97 | Comportamenti di disturbo e molestia nei confronti del servizio pubblico di raccolta rifiuti (R.S.U. /98) | 103 | 619 | 206 |
| 44 - c. 1 D.Lgs. 22/97 | Manomissione di beni durevoli che hanno esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati | 103 | 619 | 206 |

| Art. Regolam. | Descrizione | Min. € | Max € | Oblaz. In via breve € |
|------------------|--|-----------|----------|-----------------------------|
| 8 lett. a | Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta | 25 | 258 | 50 |
| 8 lett. b | Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta | 25 | 258 | 50 |
| 8 lett. c | Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico | 103 | 619 | 206 |
| 8 lett. d | Intralciare l'opera degli addetti al servizio | 25 | 258 | 50 |
| 8 lett. e | Conferire materiali accesi o non completamente spenti | 103 | 619 | 206 |
| 8 lett. i | Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|----|-----|-------|
| | pubblico (bucce, carta, escrementi di animali ecc.) | 25 | 258 | 50 |
| 8 lett. l | Spostare i contenitori per la raccolta dei Rifiuti | 25 | 258 | 50 |
| 8 lett. m | lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura | 51 | 516 | 102 |
| 8 lett. n | deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti | 25 | 258 | 50 |
| 13 lett. c | Conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti per i contenitori e/o sacchetti non adeguatamente confezionati | 25 | 77 | 7 |
| 13 lett. f | Inserire i rifiuti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti | 25 | 77 | 25,67 |
| 35, 37 | Contenitori non obbligati per la raccolta dei rifiuti | 25 | 258 | 50 |
| 41, 43, 44 - c. 1 | Contravvenzioni al pubblico di pulizia delle aree e rifiuti simili | 25 | 258 | 50 |
| 44 - c. 2 | Contravvenzioni o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti | 25 | 258 | 50 |
| | Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci | 51 | 516 | 102 |

□ **ALLEGATO B - ELENCO FRAZIONI RICICLABILI**

PLASTICA

➤ DA CONFERIRE

ALIMENTARI

- Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
- Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
- Vaschette porta - uova
- Vaschette per alimenti, carne e pesce
- Vaschette/barattoli per gelati
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- Reti per frutta e verdura
- Film e pellicole
- Barattoli per alimenti in polvere
- Contenitori vari per alimenti per animali
- Coperchi
- Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere

NON ALIMENTARI

- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
- Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
- Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento (es: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
- Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali)
- Vasi per vivaisti
- Custodie per cd, musicassette. Videocassette

➤ DA NON CONFERIRE

- Qualsiasi manufatto non in plastica
- Rifiuti ospedalieri (es: siringhe, sacchi per plasma, contenitori per liquidi fisiologici per emodialisi)
- Beni durevoli in plastica (es: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc.)
- Giocattoli
- Piatti, bicchieri, posate di plastica
- Canne per irrigazione
- Articoli per l'edilizia
- Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
- Grucce appendiabiti
- Borse, zainetti, sporte
- Posacenere, portamatite, ecc.
- Bidoni e cestini portarifiuti
- Cartellette, portadocumenti, ecc.
- Componentistica ed accessori auto
- Sacconi per materiale edile (es: calce, cemento)
- Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile)
- I polimeri normalmente utilizzati per la costruzione dei contenitori in plastica che risultano riciclabili dal sistema CO.RE.PLA sono:
 - PET (polietilentereftalato)
 - PP (polipropilene)
 - PE (polietilene)
 - PVC (cloruro di polivinile)
 - PS (polistirene)

I simboli di questi polimeri sono stampati sulle etichette delle bottiglie o a caldo sui contenitori, in modo da rendere più facile la loro individuazione da parte del cittadino e la loro separazione dagli altri materiali.

CARTA

- DA CONFERIRE
- Giornali
- Riviste
- Volantini Pubblicità
- Scatole di cartone
- Scatole di cartoncino alimenti (Zucchero, Pasta, Riso, Maionese, Crackers)
- Scatole di cartoncino vari (Dentifricio, Confezioni Scatolame)
- Carta da fotocopie usata
- Carta per tabulati usata
- Libri
- Quaderni

- DA NON CONFERIRE
 - Carta sporca
 - Tovaglioli e fazzoletti di carta usati
 - Carta oleata
 - Carta plastificata
 - Polistirolo
 - Tetra-brik (cartoni del latte, dei succhi di frutta, ecc.)
 - Scatole plastificate

VETRO

- DA CONFERIRE
 - Bottiglie di vetro
 - Barattoli di vetro
 - Bicchieri
 - Vasi di vetro
 - Vetri Porte/Finestre (solo presso la piattaforma ecologica)
- DA NON CONFERIRE
 - Ceramica
 - Lampadine
 - Neon
 - Porcellana
 - Specchi
 - Vetro retinato
 - Vetro opale (boccette di profumo)
 - Cristalli Schermi di televisori o computer
 - "Pirex"

ALLUMINIO – BANDA STAGNATA

- DA CONFERIRE
 - Lattine in alluminio per bibite
 - Barattoli in alluminio
 - Oggetti in Metallo
 - Scatolette e lattine in banda stagnata
 - contenitori in metallo (pelati, tonno)
- DA NON CONFERIRE
 - Ferro vecchio
 - Contenitori etichettati C, F, T, X, contenenti acidi, colle, insetticidi, mastici, smalti, soda, solventi

UMIDO

➤ MATERIALI DA CONFERIRE

- Frutta, Verdura
- Uova
- Pesce, Carne, Ossi
- Pane, Pasta, Riso
- Resti di Pietanza
- Fondi di caffè
- Filtri di the e camomilla
- Tovaglioli di carta usati

➤ DA NON CONFERIRE

Qualunque Tipo di rifiuto non organico

VERDE

➤ DA CONFERIRE

- Foglie
- Fiori
- Erba
- Rami
- Radici

T E / O F

colle

cera per legno

acetone per unghie

antitarli

tintura per scarpe

smacchiatori

isolanti

solventi

acetone

acidi

adesivi

mastici

diluenti

antiruggine allo zinco

petrolio bianco

acquaragia

antiparassitari
topicidi
battericidi
diserbanti
insetticidi
bombolette spray (con gas infiammabile, con CFC)
bianchetti e trieline

Questo elenco è da ritenersi esemplificativo per i cittadini ma puramente indicativo, dal momento che i consorzi di recupero dei rifiuti possono variare l'elenco delle tipologie dei materiali conferibili